

ACCORDO TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E A.I.PO PER LA
REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE INTERVENTO:

"2ER1075 - MODENA - BOMPORTO - Costruzione del
bacino di laminazione del Canale Naviglio in
località Prati di San Clemente - Realizzazione del
primo settore d'invaso - € 950.000,00"

L'anno _____, nel mese di _____, il
giorno _____

TRA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede legale in
Viale Aldo Moro, n. 52 - 40127 BOLOGNA, C.F.
80062590379, rappresentata dal Responsabile del
Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica
Ing. Bonotto Piermario, giusta deliberazione della
Giunta Regionale n. _____ del _____

E

L'A.I.PO, con sede legale in via Garibaldi,
n. 75 40121 PARMA, C.F. _____,
rappresentata _____ da
_____, giusto
provvedimento n. _____ del _____

Premesso che:

- che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il decreto n. 1038 del 14 novembre 2007 ha definito ed attivato il programma degli interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale per l'annualità 2006 a valere sulle disponibilità dell'art. 32, comma 10 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 per € 20.000.000,00 di cui € 1.390.800,00 assegnati alla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di interventi dalla medesima proposti, nell'ambito dei quali è compreso l'intervento "MODENA - BOMPORTO - Costruzione del bacino di laminazione del Canale Naviglio in località Prati di San Clemente - Realizzazione del primo settore d'invaso" oggetto del presente accordo, finanziato per € 950.000,00;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ è stato individuato A.I.Po. quale soggetto attuatore dell'intervento suddetto ed approvato lo schema di Accordo in oggetto;

- che con _____ il Comitato di approvazione dello schema di accordo in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 FINALITA'

Il presente Accordo ha la finalità di gestire in modo coordinato ed integrato l'intervento in oggetto che ricade nei tratti classificati di seconda categoria in gestione ad A.I.Po secondo quanto disposto dalla L.R. 42/01, finanziato con risorse statali assegnate alla Regione Emilia-Romagna.

ART. 2 OGGETTO

Il presente accordo disciplina la modalità di collaborazione delle parti per la realizzazione del seguente intervento:

"2ER1075 - MODENA - BOMPORTO - Costruzione del bacino di laminazione del Canale Naviglio in località Prati di San Clemente - Realizzazione del primo settore d'invaso - finanziato per € 950.000,00"

ART. 3 COMPITI DI A.I.PO

A.I.Po provvede nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture:

- a) alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- b) alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alle attività tecnico amministrative ad essa connesse e alle relative approvazioni, prevedendo nel quadro economico dell'intervento complessivamente finanziato per l'importo di € 950.000,00, una quota per spese generali nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori a base d'asta e delle eventuali espropriazioni secondo quanto disposto dal comma 3 bis dell'art. 4 della L.R. 42/01;
- c) alle procedure di affidamento dei lavori nonché degli eventuali servizi contenuti nel quadro economico, stipulazione dei relativi contratti di appalto e alle relative approvazioni;

- d) alla direzione lavori e alle attività di contabilizzazione connesse;
- e) alla sicurezza dei cantieri;
- f) all'adozione di eventuali perizie di variante e/o suppletive nei casi previsti dalla legislazione vigente;
- g) alla nomina dell'eventuale collaudatore;
- h) alla trasmissione alla R.E.R. di tutti i documenti contabili e fiscali per consentire i relativi pagamenti a favore di A.I.Po.

ART. 4 COMPITI DELLA R.E.R.

La R.E.R. svolge le ulteriori attività necessarie alla corretta realizzazione del lavoro pubblico di cui all'art. 2 nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- a) prende atto della determinazione di approvazione del contratto d'appalto e assume il relativo impegno di spesa;
- b) prende atto della determinazione di approvazione delle eventuali perizie di variante e suppletiva e assume i relativi impegni di spesa;
- c) prende atto delle determinazioni di approvazione degli atti di contabilità e provvede ai relativi pagamenti a favore di A.I.Po ai sensi dell'art. 14 della L.R. 29/85;
- d) prende atto della determinazione del certificato di regolare esecuzione/di collaudo e provvede ai relativi pagamenti di saldo a favore di A.I.Po ai sensi dell'art. 14 della L.R. 29/85 comprensivo del rimborso degli oneri di cui all'art. 3 del presente Accordo;
- e) provvede alle necessarie rendicontazioni.

ART. 5 PROCEDURE ESPROPRIATIVE

Qualora l'intervento insista totalmente o parzialmente in area di proprietà privata, A.I.Po attua le procedure espropriative anche in qualità di Ufficio Espropriativo ai sensi

dell'art. 6 bis, comma 1 della L.R. 37/02 e s.m.i.

Le aree oggetto di espropriazione o di asservimento devono essere intestate al Demanio dello Stato;

A.I.Po trasmette alla R.E.R. le determinazioni relative alla definizione delle relative indennità espropriative;

La R.E.R. provvede al pagamenti delle indennità espropriative nonché degli oneri connessi all'esproprio, comprensive delle eventuali spese notarili, a favore di A.I.Po.

ART. 6 ONERI

La R.E.R. si impegna a riconoscere ad A.I.Po. per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2 il rimborso degli oneri conseguenti fino all'importo massimo del finanziamento previsto pari a € 950.000,00, a fronte di idonea documentazione di spesa.

Nell'ambito del suddetto ammontare rientrano gli oneri che la R.E.R. in sede di presa d'atto della determinazione del certificato di regolare esecuzione/di collaudo, versa ad A.I.Po in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 3 nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori a base d'asta e delle eventuali espropriazioni così come previsto dal comma 3 bis dell'art. 4 della L.R. 42/01.

ART. 7 DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore fino alla presa d'atto da parte della R.E.R. della determinazione del certificato di regolare esecuzione/di collaudo e/o alla conclusione dei pagamenti conseguenti alla procedura espropriativa.

Le parti dovranno adoperarsi secondo le regole di buon amministrazione al fine di non rallentare o ritardare senza giustificato motivo l'esecuzione del lavoro.

ART. 8 CONTROVERSIE

Ogni controversia sorta in ordine ai contenuti e all'esecuzione del presente accordo saranno demandate alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Parma.

ART. 9 REGISTRAZIONE

Il presente Accordo, redatto in forma di scrittura privata, non è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

Letto, approvato e sottoscritto

Redatto in due originali

Data, _____

Data,

Per la R.E.R.
A.I.PO

Per

